

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Mozione:*

La Camera,

premesso che:

nel 1980 sono scomparsi a Beirut due giornalisti: Italo Toni e Graziella De Palo. Dal giorno della loro scomparsa non si sono avute più notizie sul loro possibile destino;

Italo Toni era un professionista di lunga esperienza, profondo conoscitore dei problemi del Medio Oriente e redattore dei *Diari*, una catena di giornali regionali che l'editore Parretti in quegli anni stava lanciando in Italia; Graziella De Palo è una collaboratrice di *Paese Sera* e de *L'Astrolabio*, la testata fondata e diretta da Ferruccio Parri: da quest'ultima ha più volte denunciato i traffici internazionali d'armi che avvengono in violazione degli embarghi sanciti dall'ONU contro nazioni dell'area afroasiatica;

i due giornalisti erano in Libano per documentare la situazione politica, in un momento di particolare tensione, e le condizioni particolarmente critiche dei palestinesi, relegati in campi profughi in condizioni di precarietà;

il viaggio era stato concordato con l'ufficio di Roma dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e avevano usufruito di un biglietto di favore delle linee aeree siriane;

partiti da Roma il 22 agosto 1980 e arrivati a Beirut, Graziella De Palo e Italo Toni il 1° settembre lasciarono l'hotel Triumph e andarono all'ambasciata italiana dove riferirono che il 2 sarebbero partiti per il castello di Beaufort, nel sud del Libano, dove erano attesi da uomini del Fronte democratico di Nayef Hawatmeh e sembra che in quell'occasione avrebbero chiesto espressamente: « Se fra tre giorni non torniamo, venite a cercarci »;

le loro tracce si sono perse la mattina del 2 settembre dopo aver lasciato l'albergo, dove erano ospiti dell'OLP, per recarsi nel sud del paese accompagnati da miliziani del Fronte Popolare Democratico, una delle organizzazioni componenti l'OLP;

sulla vicenda si sono susseguite, sin dai primi momenti, diverse e contrastanti supposizioni e piste, fornite da organi dello Stato: l'ambasciatore italiano a Beirut, il Ministero degli esteri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentanti del Sismi e del Cesis;

il 9 gennaio 1985, il sostituto procuratore Giancarlo Armati chiese al consigliere istruttore Renato Squillante l'emissione di un mandato di cattura internazionale contro George Habbash, capo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), perché lo riteneva responsabile della morte dei giornalisti Graziella De Palo, 25 anni romana, e Italo Toni, 52 di Sassoferrato, misteriosamente scomparsi il 2 settembre 1980 a Beirut;

l'indagine giudiziaria non ha portato ad alcun esito perché sulla vicenda è stato apposto il segreto di Stato, tuttora vigente;

nel 2005, in occasione dei venticinque anni della scomparsa dei due giornalisti, il caso è stato riproposto ai media attraverso l'inaugurazione di un sito web *www.toni-depalo.it* e con la sua presentazione al *V Forum dell'informazione* tenutosi a Gubbio. Il caso è stato anche ripreso da un famoso programma televisivo;

in tutti questi anni i familiari dei due giornalisti non hanno cessato di chiedere alle Istituzioni di attivarsi nella ricerca della verità;

l'assemblea legislativa della regione marche ha chiesto ufficialmente al Governo: « di togliere sulla vicenda il segreto

di Stato al fine di giungere all'accertamento dei fatti e alla riapertura dell'indagine giudiziaria »;

i parenti delle vittime hanno diritto di conoscere il destino dei propri cari, le istituzioni di un Paese democratico hanno il dovere di comprendere e rispettare il dolore dei cittadini che rappresentano;

nel 1984, il Presidente del Consiglio Craxi, pur confermando l'opposizione del segreto di Stato sui rapporti tra SISMI ed OLP, si dimostrò disponibile a rendere accessibili gli atti direttamente attinenti all'oggetto dell'indagine sulla scomparsa dei due giornalisti italiani. A distanza di 25 anni, tale disponibilità deve essere quanto meno confermata;

in data 22 settembre 2009, il Presidente del Consiglio ha comunicato al CoPaSiR — ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 124 del 2007 — la sua decisione di prorogare il segreto di Stato fino al 31 dicembre 2010, in virtù di una valutazione di persistente criticità della situazione nell'area mediorientale. Il CoPaSiR, con una lettera del Presidente, senatore Rutelli, del 30 settembre 2009 ha chiesto al Presidente del Consiglio di formulare le opportune direttive all'AISE al fine di individuare quei « fatti specifici », concernenti la scomparsa dei due giornalisti, su cui poter rimuovere immediatamente il segreto di Stato, senza che tale atto determini alcun pregiudizio alla nostra politica di sicurezza nella regione,

impegna il Governo

accogliendo la richiesta del CoPaSiR, a rendere accessibili gli atti e le informazioni che possano contribuire a fare piena luce sulla scomparsa di Italo Toni e Graziella De Palo.

(1-00257) « Favia, Zaccaria, Tassone, Donadi, Soro, Cicchitto, Cota, Vietti, Brugger ».

*Risoluzioni in Commissione:*

La VII Commissione,

premesso che:

gli istituti tecnici industriali statali ad indirizzo minerario (ITIM) esistenti in Italia (siti rispettivamente in Agordo, Caltanissetta, Iglesias, Massa Marittima e Domodossola) vantano una tradizione secolare e la validità del titolo di studio è confermata sia dal fatto che al termine del solo anno scolastico 2007-2008 tali istituti hanno formato e contribuito ad immettere nel mercato del lavoro periti minerari nell'ordine delle settemila unità, sia dal fatto che annualmente numerosi candidati in possesso del titolo di laurea in scienze geologiche chiedono di sostenere l'esame di Stato finale in qualità di candidati privatisti esterni;

i succitati istituti non si limitano solamente a curare il percorso educativo e formativo degli studenti iscritti, ma sono concretamente impegnati nel supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei neo-diplomati, attraverso attività di *placement* e di organizzazione a titolo gratuito di corsi di approfondimento, specializzazione e aggiornamento;

gli ITIM svolgono un ruolo decisivo nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio di storia e tradizione mineraria attraverso la direzione dei musei mineralogici e paleontologici di Caltanissetta e Agordo, che insieme raccolgono oltre 7500 campioni di minerali e rocce provenienti da tutto il mondo e dai musei e dalla galleria didattica-sperimentale di Iglesias;

il 28 maggio 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato due regolamenti predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca mirati a riformare il percorso dell'istruzione tecnica nelle scuole secondarie di secondo grado e che includono un'ipotesi di confluenza dell'attuale indirizzo geo-minerario nell'indirizzo chimico, la cui attuazione è prevista per l'anno scolastico 2010-2011;

l'analisi delle discipline attualmente facenti parte del percorso formativo degli istituti tecnici industriali statali a indirizzo minerario suggerisce una incompatibilità curriculare assoluta tra l'indirizzo minerario e l'indirizzo chimico;

tale confluenza rischia pertanto di porre fine alla secolare e illustre tradizione delle scuole minerarie italiane e di influire negativamente sulle competenze in uscita degli alunni diplomati, determinando conseguenze negative sul mercato del lavoro;

gli eventi dell'ultimo periodo hanno chiaramente evidenziato che in Italia esistono problematiche serie collegate al dissesto idrogeologico che rendono necessaria la cura di figure professionali seriamente specializzate nelle scienze della terra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire su detti regolamenti prevedendo una confluenza della specializzazione mineraria nell'ambito del più compatibile indirizzo « costruzione ambiente e territorio », ex istituto tecnico per geometri (in particolare nelle sottosezioni « georisorse », « costruzioni in sottosuolo » e « controllo del rischio idrogeologico »);

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le misure rientranti nelle proprie competenze al fine di valorizzare come eccellenze gli istituti tecnici industriali statali a indirizzo minerario.

(7-00216) « Frassinetti, Pagano, Paniz, Zaccchera, Goisis, Pili, Faenzi, Barani, De Luca, Marinello, Miglioli, Murgia, Pianetta, Vella ».

La X Commissione,

premesso che:

in tema di lotta ai cambiamenti climatici e di autosufficienza in campo

energetico, l'Unione europea ha deciso di sostenere l'orientamento delle energie prodotte con fonti rinnovabili;

nel campo dell'energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l'Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificamente la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

tale direttiva cerca di affrontare le problematiche dell'insufficiente approccio comunitario verso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, tanto nel suo primo considerando rimarca che « il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità »;

scopo prioritario della direttiva n. 2001/77/CE è di favorire il ricorso alle fonti rinnovabili, tra cui la fonte solare;

l'articolo 6 della direttiva in questione affronta, in particolare, gli aspetti correlati alle procedure amministrative, segnatamente a quelle di approvazione o di autorizzazione applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo e di garantire che le norme siano oggettive, traspa-

renti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

appare evidente che uno degli obiettivi dell'Unione europea in tema di energia elettrica ottenute tramite fonti rinnovabili sia quello di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche e soprattutto incidendo sulla semplificazione e sull'efficacia delle procedure amministrative che possono consentire una espansione delle fonti energetiche rinnovabili ed un consumo più ampio delle energie da esse generate. In questo senso si cerca di favorire soprattutto l'evoluzione delle tecnologie che consentono un più efficiente e vasto utilizzo delle fonti rinnovabili;

in Italia la direttiva n. 2001/77/CE è stata recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente « Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità »;

L'articolo 7 di tale decreto legislativo è specificamente dedicato alla fonte ricavabile del solare e al relativo comma 2, lettera d), tratta del sistema di conversione solare-elettricità rappresentato dal principio del fotovoltaico, disponendo che con apposito decreto ministeriale si stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione e che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare si prevede una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

si deve sottolineare che sia la direttiva n. 2001/77/CE, sia il decreto legislativo n. 387/2003, non prevedono tecnologie e processi definiti e standardizzati per la conversione fotovoltaica, limitandosi infatti solo a indicarla come fonte energetica rinnovabile da sostenere e di cui consentire l'evoluzione tecnologica;

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, recando nel proprio articolo 15, relativo al « Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie », una previsione volta a favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti. In tal senso si dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza massima incentivabile che il medesimo decreto ministeriale 19 febbraio 2007 allo scopo preordina;

in sintonia con quanto previsto ed auspicato dalle predette norme, hanno preso il via numerose iniziative imprenditoriali per lo sfruttamento innovativo dell'energia solare e tra esse va ricordata anche la società CPower S.r.l., facente capo all'università degli studi di Ferrara, come società *spin off* volta a sviluppare e produrre una tecnologia innovativa di energia rinnovabile: il fotovoltaico a concentrazione;

L'attività di questa società, in particolare, ha prodotto tecnologie fotovoltaiche estremamente innovative e apprezzate a livello internazionale depositando numerose domande di brevetto sia nazionali sia internazionali, ed ottenendo il consenso e l'apprezzamento dei migliori scienziati esperti di fotovoltaico a livello mondiale;

va sottolineato che il fotovoltaico a concentrazione potrebbe rappresentare

una tecnologia più competitiva rispetto alle attuali tradizionali;

il fotovoltaico a concentrazione non sarebbe esplicitamente previsto tra le tecnologie ammesse al conto energia di cui al predetto decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e perciò, al fine di evitare dubbi ed incertezze applicative, oltre che possibili ostacoli e danni economici ai soggetti che l'hanno realizzato, è necessario che si provveda a ricomprenderlo nell'ambito della predetta normativa;

è indispensabile non vanificare esperienze innovative come quella relativa al fotovoltaico a concentrazione e le iniziative che tendono a costituire una filiera italiana del fotovoltaico, anche per favorire l'espansione di nuovi settori e soprattutto per valorizzare gli sforzi, le risorse, l'innovazione e le grandi capacità scientifiche messe in campo dal nostro settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico,

impegna il Governo

ad adottare con la massima urgenza gli occorrenti provvedimenti che possano prevedere l'applicabilità, anche alla tecnologia del fotovoltaico a concentrazione, degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2007, all'occorrenza predisponendo una disposizione regolamentare a carattere non generale che ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto n. 19 del 2007, ricomprenda il fotovoltaico a concentrazione nell'ambito delle tecniche ammesse agli incentivi sul conto energia e contestualmente preveda una deroga di almeno due anni per l'ottenimento della certificazione richiesta per beneficiare degli incentivi, durante i quali la tecnologia in questione possa consolidarsi e produrre un reddito in grado di permetterle di sopravvivere se del caso autorizzando un valido sistema di autocertificazione.

(7-00217) « Fava, Alessandri, Bratti ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta scritta:*

ALLASIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento alla applicazione del decreto-legge n. 279 del 2000 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 365 del 2000 concernente interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, a seguito interrogazione a risposta scritta a firma Allasia e Capanni, il Dipartimento per la protezione civile affermava che sempre, senza soluzione di continuità, il criterio per individuare il bialluvionato era quello di avere percepito i benefici previsti dalla legge nel 1994;

con successiva interpellanza urgente n. 2-00384, a prima firma Giancarlo Lehner mercoledì 13 maggio 2009 si chiarì che in 18 casi a Vercelli ed in un caso a Montalto Dora (dazione Fasti) furono pagati indennizzi e mai ne fu revocata la concessione, nonostante ormai il Consiglio di Stato abbia dichiarato l'illegittimità della concessione e la stessa regione Piemonte con atto prot. 34423/s.l/1.45 abbia ritenuto « necessario recuperare quanto indebitamente versato »;

è pertanto inequivocabile e ad ogni modo passato in giudicato che riguardo alla qualifica di bialluvionato ed alla relativa fruizione dei contributi prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 279 del 2000 nel testo consolidato, l'unico criterio valido per riconoscere tale qualifica e per ottenere il predetto contributo è la già avvenuta fruizione dei contributi previsti per l'alluvione del 1994;

in particolare l'azienda Fasti non ha chiaramente percepito i contributi statali